



Statuto dell'Associazione

Rete Nazionale degli Specializzandi in Farmacia Ospedaliera

ovvero

Rete Nazionale degli Specializzandi in Farmacia Ospedaliera Ente del Terzo Settore

ovvero

ReNaSFO E.T.S.

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

1. Nell'ambito delle iniziative di volontariato e in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117, istitutivo del "Codice del Terzo Settore", è costituita l'Associazione no-profit denominata "**Rete Nazionale degli Specializzandi in Farmacia Ospedaliera**" o brevemente "**ReNaSFO**" con sede legale in via G. B. Moroni n. 30 CAP 20146 Milano (MI), la sua durata è illimitata.
A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione integrerà la propria denominazione con "**Ente del Terzo Settore**" o "**ETS**", come da specifico mandato che, in questa sede, si conferisce agli amministratori in carica. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti e secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 117/2017.
2. Il simbolo dell'Associazione è rappresentato da un ovale rosso, circondato ai due lati da foglie di alloro, al cui centro è apposta la scritta SPECIALIZZANDI IN FARMACIA OSPEDALIERA e al cui interno figura il bastone di Asclepio di colore verde e grigio.



3. Le norme del presente statuto potranno essere modificate e/o integrate mediante deliberazione dell'Assemblea Nazionale, adottata a maggioranza degli iscritti da almeno tre mesi e con seduta anche telematica, appositamente convocata.

Articolo 2 – Finalità e Scopo

4. L'Associazione è autonoma e indipendente, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Rappresenta gli studenti specializzandi in Farmacia Ospedaliera e supporta l'orientamento dei giovani Farmacisti che aspirano ad accedere alle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (SSFO).
5. L'Associazione esercita in via principale e senza scopo di lucro, le attività di interesse



generale di cui all'art. 5, co. 1, lett. d), g), h), i), w) del D. Lgs. n. 117/2017 nonché ogni altra attività ulteriore, complementare e/o strumentale, che si renda all'uopo necessaria. L'Associazione, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, persegue in particolare le seguenti finalità:

- a) Il riconoscimento di un adeguato trattamento economico-giuridico, promuovendo l'erogazione dei contratti di formazione da destinare agli specializzandi in Farmacia Ospedaliera durante il periodo di formazione specialistica e perseguendo di conseguenza una più equa contribuzione previdenziale all'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF);
 - b) la tutela e la promozione della corretta formazione dei Farmacisti in formazione specialistica fornendo, alle Università ed alle Istituzioni competenti, informazioni utili al miglioramento del percorso didattico e formativo delle SSFO;
 - c) la tutela dei diritti lavorativi e professionali dei Farmacisti in formazione specialistica;
 - d) la promozione dell'incontro, della collaborazione e dello sviluppo dei rapporti scientifici e culturali con Istituti e Società Scientifiche nazionali ed internazionali e con ogni altro Ente o Associazione impegnato nella tutela della Professione del Farmacista Ospedaliero e della salute dei cittadini;
 - e) la promozione di programmi ed iniziative culturali e ricreative volte all'aggiornamento scientifico e professionale e alla valorizzazione del ruolo e delle attività svolte dagli specializzandi nel SSN.
 - f) la promozione della conoscenza delle finalità sociali e delle attività svolte dall'Associazione attraverso i canali di comunicazione ritenuti più opportuni.
6. Per il raggiungimento delle predette finalità, verranno esercitate in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
7. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie, complementari e/o strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.
8. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel precedente punto 2., purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3 – Raccolta Fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 – Adesioni e Domande di ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche laureate in Farmacia o C.T.F., regolarmente iscritte ad una delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera attivate presso le Università Statali, ovvero che hanno conseguito il diploma di specializzazione durante l'anno accademico della domanda di iscrizione.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. L'iscrizione si richiede al Consiglio Direttivo con apposita domanda inviata mezzo posta raccomandata alla sede dell'Associazione ovvero via e-mail all'indirizzo retespecializzandissfo@gmail.com, corredata da copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità, che contenga i dati anagrafici di residenza, la qualifica professionale del richiedente, nonché l'Università di appartenenza. È altresì consentita l'iscrizione mediante compilazione della richiesta per via telematica tramite il sito internet dell'Associazione.



4. Il Consiglio Direttivo, valutati i requisiti morali, scientifici e di compatibilità secondo quanto stabilito dal presente Statuto, delibera l'accettazione o il diniego della domanda entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.
5. In caso di diniego l'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 30 (trenta) giorni per presentare osservazioni e chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Avvenuta l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, ciascun associato può proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle Assemblee ed acquisisce il diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie e, se trattasi di Socio Fondatore, Socio Ordinario o Socio Onorario di cui al successivo Art. 6, di votare.

Articolo 5 – Quota associativa

1. Il Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, può stabilire una quota associativa e il relativo ammontare che i soci dovranno versare per l'anno successivo. Il Consiglio Direttivo può anche deliberare di prevedere quote associative differenti a seconda delle varie categorie di Soci.
2. Se prevista, la quota associativa dovrà essere versata con le modalità, stabilite dal Consiglio Direttivo, che verranno comunicate a tutti i Soci a mezzo e-mail e/o tramite pubblicazione sul sito internet.

Articolo 6 – I Soci

1. Gli associati, denominati anche Soci, si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Onorari

2. Sono **Soci Fondatori** coloro che hanno determinato la nascita dell'Associazione. Tra i Soci Fondatori sono selezionati i componenti del primo Consiglio Direttivo, il Presidente e le altre cariche sociali. I Soci Fondatori fanno parte dell'Assemblea dei Soci, hanno diritto di voto attivo e passivo, usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Associazione e versano la quota associativa, se prevista.
3. Sono **Soci Ordinari** coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Essi devono essere laureati in Farmacia o C.T.F., regolarmente iscritti ad una delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera attivate presso le Università Statali o devono aver conseguito il diploma di specializzazione durante l'anno accademico della domanda di iscrizione. Hanno diritto di voto attivo e passivo, usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Associazione e versano la quota associativa, se prevista.
4. Con il conseguimento della specializzazione, il titolo di Socio Ordinario si trasforma automaticamente nel titolo di Sostenitore, salva la facoltà di esercitare il diritto di recesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
5. Sono **Soci Onorari** le persone fisiche, che si sono distinti per particolari meriti nei confronti degli Specializzandi in Farmacia Ospedaliera, ai quali viene attribuito tale status su delibera del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza dei presenti. Tali soggetti, possono partecipare alle assemblee per esprimere un parere consultivo sugli argomenti in trattazione. Coloro che sono stati presidenti dell'associazione, al termine del loro mandato diventano automaticamente Soci Onorari. Hanno diritto di voto attivo e passivo, usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Associazione e versano la quota associativa, se prevista.



6. L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli Associati effettivi il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi dell'Associazione.

Art. 7 Sostenitori

- 1 Ferma restando la compagine associativa così come prevista e disciplinata dall'art. 6, i Soci Ordinari, una volta conseguita la specializzazione, diventano Sostenitori dell'Associazione, salva la facoltà di esercitare il diritto di recesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
- 2 I Sostenitori, non essendo soci, non hanno diritto di voto ma possono partecipare all'Assemblea dei Soci come uditori e possono, su richiesta del Consiglio Direttivo ovvero della maggioranza dell'Assemblea dei Soci, esprimere un parere consultivo sugli argomenti in trattazione.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei Soci e dei Sostenitori

1. I Soci hanno il diritto di essere informati sulle attività e di partecipare alle iniziative dell'Associazione.
2. Tutti i Soci hanno il dovere di effettuare, entro la scadenza stabilita, il versamento della quota associativa annuale, se prevista.
3. I Soci sono tenuti ad osservare i principi e le finalità dell'Associazione, ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni, nonché le decisioni legalmente adottate dagli Organi Associativi. In particolare, essi sono tenuti ad essere presenti alle Assemblee o a motivarne le assenze; dare esecuzione alle direttive legittimamente emanate; mantenere il dovuto riserbo sulle decisioni degli Organi dell'Associazione per cui non sia consentita la diffusione, nonché evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità ed agli interessi dell'Associazione stessa. Sono infine tenuti a segnalare entro 30 (trenta) giorni, tramite lettera o e-mail, indirizzata al Presidente, il completamento del proprio percorso formativo o la perdita dei requisiti associativi previsti dal presente Statuto.
4. I Soci possono eleggere gli organi associativi.
5. I Sostenitori, non avendo la qualifica di associati, non hanno diritto di voto in Assemblea, ma possono parteciparvi in qualità di uditori. Non possono partecipare alle elezioni né come votanti né come candidati. Sono tenuti ad osservare i principi e le finalità dell'Associazione, ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni, nonché le decisioni legalmente adottate dagli Organi associativi, mantenere il dovuto riserbo sulle decisioni degli Organi dell'Associazione per cui non sia consentita la diffusione, nonché evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità ed agli interessi dell'Associazione stessa.
6. Tutti i Soci sono tenuti a svolgere la propria attività nell'Associazione in modo personale volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
7. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ad associati ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
8. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire entro 30 giorni dalla



richiesta tramite modalità cartacea e/o telematica.

Articolo 9 – Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio è personale e non è in alcun modo trasmissibile ed è a tempo indeterminato.
2. Ogni Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione previa comunicazione scritta, a mezzo e-mail o posta raccomandata, al Consiglio Direttivo da effettuarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
3. In caso di inosservanza dello Statuto, perdita dei requisiti associativi o per gravi motivi, il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei presenti la sospensione o l'esclusione del Socio. Quest'ultimo può presentare ricorso inviando una comunicazione al Presidente ed al Consiglio Direttivo, a mezzo e-mail o posta raccomandata, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del relativo provvedimento, chiedendo che sul punto si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
4. I Soci che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all'Associazione o i loro aventi causa non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, se previsti, né possono vantare diritti sull'eventuale fondo comune dell'Associazione stessa.

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - Il Segretario;
 - Il Tesoriere.
2. L'esercizio delle cariche sociali viene svolto a titolo gratuito.



Articolo 11 - Assemblea dei Soci

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data per l'eventuale seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C., e-mail o messaggistica telefonica, spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail o messaggistica telefonica) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione o sul sito internet dell'Associazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 5 (cinque) membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.



8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 12 - Compiti dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica-telematica nonché in collegamento audio-video, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori oggetto del procedimento non hanno diritto di voto.

Articolo 14 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Articolo 15 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia



- dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
 6. Delle delibere assembleari è data pubblicità rendendo disponibili i relativi verbali a chi ne faccia richiesta e pubblicandoli sul sito internet dell'Associazione, se non diversamente previsto dall'Assemblea.

Articolo 16 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i Soci Ordinari e Fondatori. Dura in carica 2 anni ed è composto dal Presidente e da massimo n. 22 (ventidue) Soci eletti dall'Assemblea secondo quanto previsto dal "Regolamento Elettorale per le Nomine".
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri.
3. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci provvede alla sua sostituzione secondo quanto previsto dal "Regolamento Elettorale per le Nomine".
4. La convocazione è resa nota a mezzo di lettera o con ogni altro mezzo idoneo, anche telematico, a ciascuno dei componenti indicante il luogo, la data e l'ora della convocazione.
5. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, tra cui:
 - Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - Deliberare sull'istituzione e l'ammontare della quota associativa, eventualmente diversificandola tra le varie categorie di Soci;
 - Formulare proposte di iniziative e attività da sottoporre all'Assemblea;
 - Approvare l'adesione di nuovi soci o l'esclusione dei soci già iscritti;
 - Raccogliere e promuovere le istanze condivise dai colleghi afferenti all'Associazione;
 - Collaborare con il Presidente nel dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - Elaborare la previsione di spesa e il rendiconto finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle attività svolte;
6. Il Consiglio Direttivo può incontrarsi anche telematicamente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente, anche in via telematica, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale da parte del Segretario.
8. Entro il 31 Maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone la bozza di bilancio preventivo, riferito all'anno in corso, nonché quello consuntivo dell'esercizio riferito all'anno solare precedente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 Giugno successivo per la definitiva approvazione.
L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte, nei documenti del bilancio di esercizio.

Articolo 17 – Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Viene eletto dall'Assemblea tra i Soci, dura in carica 2 (due) anni, con possibilità di un solo rinnovo.
2. Al momento della nomina il Presidente dovrà essere iscritto ad una delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera istituite sul territorio nazionale. L'elezione del Presidente avviene mediante votazione, secondo quanto previsto dal relativo "Regolamento Elettorale per le Nomine".



3. Il Presidente convoca e redige l'ordine del giorno dell'Assemblea, anche tenendo conto delle richieste dei Soci, e la presiede. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, previo mandato del Consiglio Direttivo.
4. In caso di rinuncia o decadenza prima dei termini previsti, viene sostituito secondo quanto previsto dal "Regolamento Elettorale per le Nomine".
5. Il Presidente, inoltre:
 - Funge da interlocutore nel dialogo con le Istituzioni, l'Università, le Società scientifiche, le Associazioni e con il Sindacato di categoria, garantendo un'efficace azione di rappresentanza e tutela dei diritti degli Specializzandi a livello nazionale e locale;
 - Assicura il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea;
 - Raccoglie e promuove le istanze condivise dai colleghi afferenti all'Associazione esercitando compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresenta l'associazione in giudizio e presso terzi;
 - Dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e ne controlla la corretta applicazione;
 - Conserva gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i rendiconti e gli atti contabili dell'Associazione;
 - Amministra il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea;
 - Conferisce ai Soci Ordinari procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
 - Predispose insieme al Segretario le bozze del bilancio consuntivo di esercizio ed eventualmente del bilancio preventivo, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - Stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea.



Articolo 18 – Vice Presidente

1. Il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti durante l'elezione viene nominato Vice-Presidente. Egli svolge le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, e assume il ruolo di Presidente nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente in carica e, in caso di rifiuto, si dovrà procedere a nuove elezioni entro i 3 (tre) mesi seguenti.

Articolo 19 – Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti durante l'elezione delle Cariche sociali. Egli ha il compito di tenere aggiornata la documentazione dell'Associazione, in particolar modo il libro dei soci, i verbali delle riunioni degli organi statutari nonché i resoconti delle attività svolte dall'Associazione. Predispose insieme al Presidente il bilancio consuntivo di esercizio ed eventualmente del bilancio preventivo.

Articolo 20 – Il Tesoriere

1. Al Tesoriere compete la vigilanza sulla gestione finanziaria, rendendone debito conto al Consiglio Direttivo e al Presidente.
2. Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti.
3. Il Tesoriere deve:
 - Custodire il Fondo Comune che può essere utilizzato soltanto per i fini stabiliti dal presente Statuto;
 - Presentare al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredato da



una dettagliata relazione;

- Occuparsi della registrazione ed archiviazione delle quote associative annuali, eventualmente previste, delle entrate e delle uscite.

Articolo 21 – Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:
 - Beni, immobili e mobili;
 - Quote degli associati se previste;
 - Contributi di privati ed istituzioni pubbliche per il sostegno delle attività e progetti dell'Associazione;
 - Donazioni e lasciti;
 - Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate secondo quanto stabilito dall'Art. 3 del presente Statuto;
 - Ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura e le finalità dell'Associazione e che occorre ad incrementare l'attività sociale.
2. Le entrate sono depositate presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Tesoriere, previa delega del Presidente.
3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
5. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Articolo 22 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

Articolo 23 – Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
4. I documenti contabili devono essere resi disponibili entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni Socio.

Articolo 24 – Libri sociali

1. Oltre alle scritture contabili prescritte dalla legge, l'Associazione ha l'obbligo di tenere i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.



2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Articolo 25 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà utilizzato per ultimare le spese previste e il rimanente previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, esso verrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 26 – Controversie

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.

Articolo 27 – Disposizioni finali

1. Il trasferimento della sede legale dell'Associazione potrà essere effettuato su decisione del Consiglio Direttivo senza dover ricorrere a modifiche dello Statuto, sempre tenendo conto delle norme vigenti e delle necessarie comunicazioni agli Uffici preposti.
2. Con la sottoscrizione del presente Statuto se ne accettano tutti i suoi punti ed i contenuti. Lo stesso vale per i nuovi iscritti.
3. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può aderire ad altre organizzazioni nazionali e internazionali, a carattere più generale, che perseguono scopi analoghi, connessi o affini a quelli previsti dal presente Statuto.
4. Per quanto riguarda ciò che non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del codice Civile e le leggi in materia. Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo Statuto valgono le decisioni prese dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
5. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e successive modifiche e integrazioni.

